Prot. N. 30982

COMUNE DI SCICLI PROVINCIA DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 119 -

DEL 21/11/1994

Oggetto : Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 18,15 in Scicli e nella sala adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente datato 10/11/1994 n°29041 di prot. notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Presiede l'adunanza il consigliere Gianfranco Iannizzotto Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Dr.: Salvatore Canto Segretario Generale del Comune.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 5 all'ordine del giorno, avente per bggetto: "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

Su relazione dell'Assessore Drago Angelo.

Il consigliere Trovato Carmelo afferma che questa è un'attività che indubbiamente va regolamentata, sopratutto in una città come questa che col suo barocco rappnesenta un gioiello da tutelare. Anche l'Amministrazione dovrebbe aver cura di apporte la segnaletica stradale con criteri che non deturpino l'ambiente in cui è inserita. Ritiene, inoltre che agli artt. 17 e 18 he competenze attribuite alla Giunta debbano essere trasferite al Consiglio Comunale.

Il consigliere Di Maria Salvatore non è del parere che la maggiorazione della tariffa prevista all'art. 18/bis debba essere applicata anche alle associazioni sportive o talle organizzazioni culturali che proprio nel periodo 1° giugno 30 settembre svolgono prevalentemente la loro attività pubblicizzandola attraverso i manifesti. In meritio all'ant. 7 - 1° comma trova eccessivo iphe per la tutela delle bellezze naturalii, paesaggistiche ed ambientali la tutela delle bellezze naturalii. 14 della Lii 29/06/39 n. 1497.

. .

L'Assessore Drago, ribadisce che l'art. 7 è posto a tutela del patrimonio naturale ed ambientale del Comune e deriva direttamente dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le posservazioni fatte in merito agli artt. 17 e 18 bis anche qui ci si trova di fronte ab una disposizione normativa che comunque, per quanto concerne alcune attività, consente la riduzione della tariffa del 50%.

Alle ore 20,50 interviene alla seduta il consigliere Scifo (19/20).

Il consigliere Trovato è del parere che sia opportuno uniformare i tempi previsti dall'art. 15 - 10° comma - (due anni) con quelle stabiliti dall'art. 13 - 6° comma - (un anno). Propone di stabilire per entrambi gli articoli la scadenza temporale annua.

La proposta messa ai voti idal Presidente, è approvata all'unanimità. Il consigliere Di Maria non ritiene particolarmente opportuno consentire alla Giunta di aumentare le tariffe del 50 % così come previsto dall'art. 18 bis e: in ciò si associa il consigliere Inclimona.

Viene quindi proposta e votata all'unanimità l'eliminazione dell'art. 18 bis dal regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt.3 e B6, secondo comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, che dispongono l'adozione da parte dei Comuni di apposito regolamento per:

- a) l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e stabilire limitazioni e divieti per particolari fasce pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;
- c) disciplinare il servizio delle pubbliche affissioni;
- d) determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari:
- e) stabilire le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti predetti;
- f) determinare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, la ripartizione della superficie degli impianti pubblici;
- g) definire le modalità di applicazione in questo Comune delle altre norme del suddetto decreto che fanno rinvio al regolamento;

Rilevato che per la disciplina della pubblicità in vista delle strade e sui veicoli il Comune deve osservare, insieme con le norme del D.Lqs. 15 novembre 1993, n.507, quelle previste:

- a) dall'art. 23 del nuovo codice della strada emanate con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 306;
- b) dagli artt.da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che rinviano in parte notevole a norme dei regolamenti comunali ed a provvedimenti di applicazione e di organizzazione del Comune la loro attuazione:

attuazione;
Considerata pertanto la necessità di coordinare le norme di attuazione delle due discipline, in un unico testo regolamentare, distinto in tre titoli, il primo che unisce le norme per l'effettuazione della pubblicità esterna e la pianificazione degli impianti, il secondo che coordina le disposizioni tributarie e quelle relative all'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni ed

un terzo, dedicato alla disciplina sanzionatoria, al contenzioso ed alle norme transitorie e quindi in modo da realizzare un testo unitariocohe disciplini in modo organico la materia e costituisca uno strumento aperativo idoneo alle esigenze di funzionamento del Comune in questo settore;

Visto l'art.32, 1° comma, lett.a), della legge 8 giugno 1990,

չը.142։

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;

Visto l'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 come sopra hodificato:

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1), lett, i) della L.R. 11/12/1991 n° 48:

- a) parere favorevole espresso in data 18/10/1994 dal responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- b) parere favorevole espresso in data 18/10/1894 dal responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
- c) parere favorevole espresso in data 18/10/1994 dal Segretario Generale del Comune sotto il profilo della legittimità dell'atto.

Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48.

A seguito di votazione per alzata e seduta la quale, presenti i

- ar consiglieri: 1) Tine Salvatore, 2) Trovato Carmelo, 3) Lucifora Giacomo, 4) Caruso Claudio, 5) Celestre Eugenio, 6) Ragusa Orazio, 7) Susino Francesco, 8) Ruscica Salvatore, 9) Grassiccia Vincenzo, 10) Galizia Silvio, 11) Zambito Carmela 12) Inclimona Ignazio, 13) Di Maria Salvatore, 14) Scifo Giuseppe 15) Falla Bartolomeo, 16) Manenti Antonino, 17) Iannizzotto Gianfranco; ed assente i restanti consiglieri assegnati a questo Ente, da il
 - sequente risultato: nº17 (assenti Mormina e Voi) - consiglieri presenti e votanti.___
 - n*17 - voti favorevoli

الانتهاب المنظمين المنطقين المنطق المنطق المنطقة

- voti contrari - astenuti

DELIBERA

Per la causale in premessa:

- 1) Di approvare il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel testo che segue, composto da n. 47 articoli e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità ai sensi dell'art.15 - 1° comma - della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa, espressi dal responsabile del servizio, dal responsabile di ragioneria e dal Segretario Generale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

1,

Il Consigniere Anziano Salvatore Tinè

Il Presidente Gianfranco Iannizzotto

Il Segretario Generale Salvatore Canto

COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragiusa)

Si certifica che el esperanto dell' bere C.C. è stat Q publica Que Arra es de refoi Comune, al N. 779

del Ramon dal 4-12-94 al 18-12-96 senza obligação

Sciel. 11 18-12-94

Il Responsabile del serve

COMUNE DI SCICLI (Choving dishadion)

delibera C.C. M. 119

. at <u>Q</u>

dal 15-2-35 al 1-3-35

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZIONE CENTRALE PALERMÓ

N. 1195/1064 di protocollo Non riscontrati vini di legittimità.

Palermo, li _ 26.01-1995 IL DIRIGENTE SUPERIORE

F.to illeggi bile

2-3-35

Il Restaura

Provincia di Ragusa

11

. CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicita' esterna e delle pubbliche affissioni.
- 2. Stabilisce le modalita' per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' me del diritto comunale sulle pubbliche affiesioni, in conformita' a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicita' di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
- a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

P . . .

- b) dall'art. 23 del D.Lqs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art.13 del D.Lqs. 10 settembre 1993, n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- d) dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- g) dalle altre norme che stabiliscono modalita', limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicita' esterna.

Art. 3

Gestione del servizio

 La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, e' effettuata dal Comune in economia diretta.

- (c) (kg)
 - 2. La scelta della forma per la gestione del servizio e' di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, pluo' affidare: il: servizio ad azienda; speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
 - 3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovra' essere esercitata in conformita! a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 4

Funzionario responsabile

- 1. Il Sindaco nomina un funzionardo comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2. Il funzionario e' individuato mell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.
- 3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per: la Fiscalita' Locale entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 5

Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria

- 1. In conformita' a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in Vigore dal 1 gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutivita', a norma di legge, della relativa deliberazione.
- 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicita' esterna e delle pubbliche affissioni:
- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art.13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicita' esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

, 1

Disciplina della pubblicita'

Art. 6

Disciplina: generale

Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicita' e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle presorizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorita' competenti

- 2. In conformita' a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, ni 132, e' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicita' stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonche' sui veicoli di proprieta' privata circolanti sulle linee ferroviarie.
- 3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformita' a quanto previsto dall'art. 42.
- 4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
- 5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate mell'art. 42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 7

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicita'

- 1. Nell'ambito ed in prossimita' dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non puo'essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
- 2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della citta', e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge i giugno 1939, n.1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, e' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicita'.

Puo' essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel

quale sono inseriti.

11:

- 3. Nelle miocalita di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma puo essere autorizzata l'installazione, con idones modalita d'imserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanatoro n il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 4. Lungo testrade; in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992; n.: 285, modificato dall'art. 13-del D.Lgs.10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regionamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 5. Alli interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non e' autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento puo' approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
- 6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attivita' culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, e' vietata ogni forma di pubblicita' fonica.
- 7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

Art. 8

Condizioni e limitazioni per la pubblicita' lungo le strade

- 1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e' soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalita' di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento si opera nel modo seguente:
- a) si osservano le disposizioni di cui al 5 comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
- b) l'installazione di mezzi pubblicitari e' disciplinata dal quarto comma dell'art. 14 ed e' autorizzata con le modalita' stabilite dall'art.11 del presente regolamento. Il Sindaco puo' concedere deroghe alle distanze minime di

posiziona mento: dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, ai sensi dell'4 comma dell'art.51 del D.P.R. 495/92 e tenuto conto di quanto di-spongono le norme in precedenza richiamate;

- c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq.3 (tre); per le integne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superfidie non deve superare mq.10 (dieci);
 - d) le caratteristiche teoniche del mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 9

Tipologia dei mezzi pubblicitari

- 1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
- a) pubblicita' ordinaria;

13 (ANA) 50

. 11

· June

1 1

ŧ ÷.

- b) pubblicita' effettuata con veicoli;
- c) pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicita' varia.
- 2. La pubblicita' ordinaria e' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicita' varia".

- E' compresa nella "pubblicita' ordinaria" la pubblicita' mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
- 3. La pubblicita' effettuata con veicoli e' distinta come appresso:
- a) pubblicita' visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicita' ordinaria con veicoli";
- b) pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicita' con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicita' con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento smanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

- 4. La pubblicita' con parmelli luminosi e' effettuata con insegne, pannelli od altremanaloghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeocanico o comunque programmatorim modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
 - la pubblicita' predetta puo' essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo
 - 5. El compresa fra la "pubblicita' con proiezioni", la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
 - 6. La pubblicita' varia comprende:
 - a) la pubblicita' effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicita' con striscioni";
 - b) la pubblicita' effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicita'da aeromobili";
 - c) la pubblicita' eseguita oon palloni frenati o simili, definita "pubblicita' con palloni frenati";
 - d) la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicitari in forma ambulante";
 - e) la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicita' fonica".

Art. 10

Caratteristiche e modalita' di installazione e manutenzione

- 1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalita' e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
- 2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

- 3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente arti9 all'interno dei centri abttatice' soggetta ad autorizzazione dei Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Perila installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.
 - 4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenta degli accessi pubblici e privati ed ai margimi laterali delle strature dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferio-re deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e ad una quota superiore a m. 1,5 rispetto a quella dei panchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Arti 11

Autorizzazioni

- 1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili e' soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed e' concesso dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
- 2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati e' di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale, in conformita' al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
- a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilita sia la conformita alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilita;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) il nullaosta teonico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non e' comunale.

Per l'installazione di piu' mezzi pubblicitari e' presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, e' allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del prodedimento;

C 1

tania a

- o) della poloazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
- d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sara' emesso il provvedimento;
- 4) Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unita' organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.
- Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, puo' procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita'.
- 5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine e' stabilito in sessanta giorni.
 - 6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
- a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comume, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
 - 2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
 - 3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonche' di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantottore successive alla

33

1 .76EE6116.

9 14 **9** 17

Wille.

8.

conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autoriazzati: ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superifici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III

Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 13

Criteri generali

1000 pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territoricidi questo Comune in conformita' al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalita' e dei criteri stabiliti
dal PDCLgs: 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

- 2011/piano degli impianti pubblicitari e' articolato in due parti.
- la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale mei quali sono localizzati i mezzi di pubblicita' esterma, compresi nelle 'tipologie di cui alliart. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento.
 - La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.
 - 3. Il piano generale degli impianti pubblicitari e'approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
- 4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicita' ed affissioni, urbanistici, della viabilita' e della polizia municipale. Se il servizio e' affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano e' sottoposto a parere della Commissione Edilizia che e' dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che e' approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
- 5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano gia' stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993.

 Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
 - 6. Il piano generale degli impianti puo' essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espan-

sione dei bentri abitati, dello sviluppo della viabilita' e di ogni altra cauterrilevante che viene illustrata hella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 14

La pubblicita' esterna

- 1. Vi piano comprende i mezzi destinati alla pubblicita esterna ed indica le cosizioniknelle quali e consentita la loro installazione nei territorio comunicale.
- 2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'instaliazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzicil piano definisce; in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione puo' essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
- 3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le localita e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento e' soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
 - 4. Nell'interno dei centri abitati, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario il piano prevede:
- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, puo' essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali puo' essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite:
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende:

18 1 m

a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprieta' o in disponibilita' del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali puo' essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno:



la pubblica, di proprieta' o stiene inivata, nei quali si effettuano le attivita' pubblicitarie di cui etente lettera a); lla precidente i

- - E : * le la localizzazione e le modalita' tecniche per la collocazioe_{ki} **spodikio**ni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, **festoni di** bandierine e simili.

1.⊀

h is a mate e manua pubblicita' esterna effettuata mediante installazione di impianti e ezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stratali: area, edifici, impianti, opene pubbliche ed altri beni demaniali e tranomiali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazio**se da_{li}spazi** ed aree pubbliche nonche'il pagamento al Comune stesso di canoni **Mixonossi**one o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1983 yen x 507.

Art. 15

Gli impianti per le pubbliche affissioni

- ानि होता 🚎 🚺 🚉 seophda parte del piano degli impianti pubblicitari e' costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
- [2,:|In;conformita' a quanto dispone il terzo comma dell'art.:18 del D.Lgs. 15 네novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicem-回报**知识**21992, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 🖟 25.330 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affisalisioni e'stabilita in complessivi mg. 400, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
- 3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, e' ripartita come appresso:
 - a) = mq 40, pari al 10 % e' destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate al servizio comunale;
 - b) = mq 320, pari all'80 % e' destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- ा o) = mq 40, pari al 10 % e' destinata alle affissioni di natura commerciale 🗔 effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
 - 4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;

Ciescuri III 710m数 111m

CAMBITACON C.

c) posters per l'affissione di manifesti;



tre provided altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate

prediction de la mari della mari

inditariature, steccati; ponteggi, schermature di carattere provvisorio pro-

-) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
- 5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 170x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione:

Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicaziole l'Ochune di SCICLI Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di indivi-

6:0001/1/implanti non possono essere collocati nei luoghi nei quali e'vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.

- 7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade e' soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- ैं कि है है। Piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno ा di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) 1'ubicazione;
- e) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
 - 9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni e' corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo; l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
 - 10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma puo' essere rideterminata ogni anno, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si miano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o piu' categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessita' accertate.

Il Comune ha facolta di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di pianti per le pubbliche affissioni ini qualsiasi momento risulti necessario desigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od alcumotivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetiche effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono acceptare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure inumoiare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto gia consisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

CAPO I

Disciplina generale

Art. 16

Applicazione dell'imposta e del diritto

In conformita' alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 07 e del presente regolamento, la pubblicita' esterna e' soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 17

Classificazione del Comune

- 1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, penultimo presedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 25.330 abitanti, il Comune e' classificato, in conformita' all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: IV.
- 2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 18

La deliberazione delle tariffe

- 1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
- 2.: Per la prima applicazione del D.L.gs. 15 novembre 1993, n. 507 le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994.

5×.

50% Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lqs. 15 novembre 1993, n. 507.



della deliberazione di approvazione delle tariffe deve escontrol dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle della propinazione centrale per la fiscalita locale, entro trenta giorni

CAPO II

Imposta sulla pubblicita'-disciplina

Art. 19

4.

Presupposto dell'imposta

Electrica all'imposta comunale sulla pubblicita' la diffusione di ogni proposta pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visita od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche afficiente in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da talluluoghi:

hispondente 2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si puo' accedere senza necessita' di particolari autorizzazioni.

Air Sic considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

FETTE PER

tining skir

Itarriole intifici

lata in te

ries.

The party

1 7**8** (1996)

- is le consideration de la diffusione di un'attivita economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- p) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attivita'.

Art. 20

Soggetto passivo

- 1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubbligita', in via principale, e' colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario e' diffuso.
- 2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.
- 3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma e' pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicita', delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso e' notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

, ce

continuo sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicontinuo senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossiosi il confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso
confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso
confronti abbia esito negativo al pagamento al soggetto indicato al
confronti presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni
confronti le azioni
confronti del oredito d'imposta, accessori e spese.

Art. 21

Modalita' di applicazione dell'imposta

imposta sulla pubblicita' e' determinata in base alla superficie della initia della superficie della initia della piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicità della superficie della messaggi nello stesso contenuti.

in impacta per i mezzi polifadciali e' calcolata in base alla superficie

de l'échizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbblica, non collocaestimatura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corlispositionte all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al métro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mézzo metro quadra-

🚰 L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri qua-Grati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandieriRei i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesiRei suggetto passivo, purche' collocati in connessione fra loro, senza soluzioRe di continuita' e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme
so stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico
mezzo pubblicitario.

Sirila pubblicita' ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, e' autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9101. Imposta sulla pubblicita' relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, e' commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per coni impianto.

erazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate al·la sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non spno cumulabili.

commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e' dovuta per andi i riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaaltre fattispecie il periodo d'imposta e' quello specificato nelle mandi alle stesse relative.

Art. 22

76 17

11,2

Dichiarazione

in tenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo di iniziare la pubblicita', e' tenuto a presentare all'ufligit comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiaraligit arche cumulativa, delle caratteristiche, quantita' ed ubicazione dei propio pubblicitari. La dichiarazione e' esente da bollo (tabella 8, art. 5, 26, 10.1972, n. 642, modif. kdal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della

11 douta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, e' allegaettestazione del pagamento eseguito.

le paso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo Le melessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senmilitase per l'utente.

3. La didhiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni compositivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportano la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termi-

Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblini dita' ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui
ni all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12,13 e 14 commi 1 e
ni 3; D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza
ni dai 1 gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.

temaltre forme di pubblicita' di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo siorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Art. 23

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui e' stata - o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficible mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di racommandata postale con A.R.

proposere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche and the del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta de la soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di per 11 pagamento.

1111

idamunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il Section 1 March 11 fanico;

massibile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma

rimine entro il quale puo' essere proposto ricorso, la commissione triimpetente e la forma da osservare, in conformita' agli artt. 18, 19, LiD.Lgs. 31 digembre 1992, n. 546;

visi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario in responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tatinda e l'indicazione, a stampa od altra forma idone, del suo cognome l caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottal da un rappresentante del concessionario.

Art. 24

Pagamento dell'imposta e del diritto

🚺 pagamento dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche impioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di concorrente postale intestato al Comune e nel caso di affidamento in concesine, al Concessionario del Comune. L'importo dovuto e' arrotondato a L. per difetto se la frazione non e' superiore a L. 500 e per eccesso se e' uperiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicita'e'allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali control-

Manil pagamento e' utilizzato modello conforme a quello autorizzato con de**oreto** ministeriale.

- ાં 2. L'imposta per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare state de la company de la comp to della dichiarazione.
 - 3. L'imposta per la pubblicita' annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superioretal. 3 milioni il pagamento puo' essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
- 4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale puo' essere effettuato sia a mezzo di conto corrente po-🚧 **stale,** sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale e' allegata alla commissione per l'affissione dei mani-

il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bolpon sistema automatizzato. Le isonne riscosse sono versate alla Te-Manale.

ssilone coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le i megii artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successimizioni. Il ruglo deve esserei formato e reso esedutivo entro il 31 secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento sich e' stato notificato secondo le istruzioni di qui al decreto del delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso ione della rispossione il ruolo e' formato e reso esecutivo entro il e dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospen-

iti rdel Comune relativi all'imposta sulla pubblicita' ed ai diritti Miche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, mente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, Civile.

ro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale e' stato efmanda: pagamento dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubantissioni, oppure da quello in cui e' stato definitivamente accertato Milital rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme non dovute mediante istanza in carta libera (tabella 8, art. 5, n. 642/1972) indirizzata al Comune, ufficio Pubblicita' ed Affissioni. mmetorovvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

CAPO III

Imposta sulla pubblicita' - tariffe

Art. 25

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' sono deliberate dalla Giunta Counale nelle misure stabilite dal D.Los. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:L'ant at a

Sizi compreh:

MENTERS 1

Me wach

10 (2)

: 1

maconbanditart. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;

re, dali

1 1 2:

tr)compatrant. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;

c) con l'art. 18 per le modalita', i termini e la procedura dell'atto deliberativo: AN

the maile norme di cui al presente capo.

36、爆焰: 严重 IST FAST FOR

GLUMBELL III



Pubblicita' ordinaria

de de la pubblicita ordinaria, effettuata con i mezzi di cui la comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilicolinase del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno metro quadrato di superficie determinato con la modalita di cui de lart. 21.

bubblicita' che ha durata non superiore a tre mesi si applica per p frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.

intelicita' che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa

mahifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposiintatta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla sule di ciascun impianto determinata in conformita' all'art. 21, nella misi di sittà per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata l'ilizzazione.

differente pubblicita' di cui ai commi precedenti che ha supenficie:

) interesa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del

Comments

periore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 100 per

di di cui al presente articolo sia effettuata in forma de l'imposta e' maggiorata del 100 per cen-

is maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalita' previste dal comma 10 dell'art. 21.

A CONTRACTOR

1273

cre tall

Art. 27

Pubblicita' ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicita' ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per mettro quadrato di superficie determinata con le modalita' di cui al precedente arctic 21.

mo des 21 Per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maqgiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 26, quando le dimensioni della **Stessa** sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

BerQuaxloma: la pubblicita' e' effettuata in forma luminosa od illuminata la re-Lativa tariffa e' maggiorata del 100 per cento. deli adibiti; ad uso pubblico l'imposta e' dovutà al Comune che ha la Cricenza di esercizio.

ilcoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta e' dovuta clascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Ligoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui imposta del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

| Art. | 28

Pubblicita' con veicoli dell'impresa

ta per la pubblicita' effettuata per proprio conto con veicoli di invell'impresa o adibiti:ai trasporti per conto della stessa e' dovu-

ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;

Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data richaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hantizione i veicoli suddetti;

41

2 to 1

ila tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformita'all'art.

ta. be

reicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale intertituata la pubblicita', la tariffa dell'imposta e' raddoppiata.

esta eta le

Ton e' dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti di cui cui ai cui ai precedenti di cui

illa l'imitro L'imposta deve essere conservata L'imposta deve essere conservata L'imposta deve essere conservata L'imposta deve essere conservata

1.5. tion but

wato:

Art. 29

olatour me:

Pubblicita' con pannelli luminosi

i. L'imposta per la pubblicita' effettuata per conto altrui con pannelli luminoni dei cutti mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma quarto mulifrappiamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, setorice terriffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primotogia dall'art. 14 del D.Los. n.507/1993, per anno solare e per metro quadratpedie superficie determinata con le modalita' di cui all'art. 21.

materiale dis

Qua**fer champubb**licita' che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Rec.la parbbiloita' che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa

annua.c 😁

34 Onane

3. L'imposta per la publication de la precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, est application enteura pari alla meta' delle tariffe sopra previste.

AT. 30

- Pitolipita on proiezioni

 1. L'imposta per la piubolitati de la proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, diinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od apertuzidi pubblico, si applica secondo la tariffa stabilità, per la classe del comma legaritati comma dell'art. 14 del D.L.gs. n. 567/1993, per cogni giorno ministrata del messaggi e dalla superficus adibita alla probazione in propositici.
- 2. Quando la pubblicita' suddetta na durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tambifargio maliera pari alla meta' di quella di cui al applica de cui al

Committee to partitle

n of comes.

Piblicita' varia

ZIONE CILIFE

Les FR

Mai -

三人の子供の様 (3.4.1

3 8 00 1 (MX!)

illectoristriscioni od altri mezziosimili che attraversano strade o piazze si siplica, per ciascun metro iquadrato per ogni periodo di esposizione di 15 periodo di esposizione di 15 periodo di esposizione, nella misura di dibilitta, per la classe del comune, dal primo esposita di media del discreto: fun superficie soggetta ad imposta e' determinata con le modalita' di cui all'art. 21, commi secondo e settimo, del regolamento esposicione del mezzo pubbilitàrio;

WALTSALE II

ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla meta: di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo dumba; del decreto;

11411th forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, ditmanifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolianti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art.15 del decreto;

1.5. a mezzo di amplificatori e simili e' dovuta, per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione della misuma stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.

l'al contenuta nei precedenti commi, s'intendebriferita 数, n. 507 e successive modificazion。 的对tal 电标

THE TOTAL

Art. 32

ta sulla pubblicita' - riduzioni

in bett. o, ori

1 / 自身型的人影響

tive

∞pia,li quisies soggett

47 48

4. Ital quantor l'esame lita : nifest# citate. imposta sulla pubblicita' e' ridditta: alla meta': vente le caratteristiche e finalitat di cuivalle letmma dell'art. 19 del presente regolimento mieffettuaazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia

manifestazioni politiche, sindacali e di carive, filantropiche e religiose, da chiunque realizza**partecipazione di enti pubblici;** 中国中国 BARTEMET CLEA

mativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spetbeneficenza.

zzata con mezzi che comprendono, con immessaggi relaimmanifestazioni di cui al primo comma anche: l'indicae societa' che hanno contribuito all'iorganizzazione emse, si applica la riduzione previ**sta dal present**e armilita' di cui all'art. 19, terzo comma liettema a), si imposta senza alcuna riduzione. 4. July 1 51

4413135A byjoprevisti dalla lettera a) del primo domma°sono autopassivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con il ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata abile. Quando sussistono motivi per verificare l'effetesti autocertificati, il Funzionario meaponeabile invi-

ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un conore. L'autocertificazione e la dodumentazione sono acindiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

ificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso licitari o dei loro fac-simili. Quando cio' non sia poswrtezze in merito alle finalita' del meseaggio pubblisivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modaote comma, la corrispondenza delle finalita' delle mamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopratto alla riduzione dell'imposta.

Art. 33

pota sulla pubblicita' – esenzioni

ita sulla pubblicita':

i i s

1. Sono

D1100 :

a)

tazione di servizi quando si riferisca ali attivitai esercitata de servizi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - espo trine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purche sia li'attivita' in essi esercitata e non superindente loro inside complessiva di mezzo metro quadrato per diascuna vetrina odi:

eubblico:

Wetrine o sulle porte d'ingresso dei locati o, cve queste miédiate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivi-

a locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono ficie non superiore ad un quarto di mq;

all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in ali predetti;

escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubbliesposta sulle sole facciate esterne delle edicole o vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua

prosta all'interno delle stazioni dei servini: di trasporto primere, relativa esclusivamente all'attività esercitata porto titolare del servizio; le tabelle esposte all'estertazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla gono informazioni relative alle modalita di effettuazione

isposta all'interno delle vetture ferroviatie, degli aerei e quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;

munque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli en-

igne e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Fondazioni e di ogni altro ente ohe non persegue scopi

pre e simili la cui esposizione sia obbligatoria per didi regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo meticie, salvo che le stesse non siano espressamente stabini predette.

dall'imposta di cui al precedente comma l'attivita'
l'

2)

c) loca prod

cazi all la

publication of the parte deli

f) la co della co all'Inco

g) là p ti stan

i) let sposit tro call

2. Aleseroi curezza Camero

- 3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicita' effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
- 4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicita' idonea documentazione pd autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi gia' esposti al i gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO IV

Il servizio delle pubbliche affissioni

Art. 34

Finalita'

- 1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissiomi assicura l'affissione negli appositi impianti a cio' destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' commerciali.
- 2. I manifesti aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque privi di finalita' economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione e' richiesta dai soggetti e per le finalita' di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.
- 3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attivita' del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
- 4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attivita' economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
- 6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 15, c. 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicita' ordinaria in conformita' a quanto dispone il terzo



comma dellitart. 12 del Dilgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalitat di cui al comma terzo del precedente art. 26.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli implianti e, contemporaneamente, disponibilita ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsa-

stabiliti per ciascuna classe dall'arti 15. Alla sbadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato odn le modalita' di cui all'art. 15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilita' che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 35

Affissioni - prenotazioni - registro oronologico

- 1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in oui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
- 2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantismente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
- 3. Il registro cronologico e' tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 36

Oriteri e modalita' per l'espletamento del servizio

- 1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
- 2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale e' indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
- a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantita' ed il formato;
- b) per quelli costituiti da piu' fogli, la quantita' dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno e' costituito, ko schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
- 3. Oltre alle copie da affiggere dovra deserte inviata all'ufficio una copia in piu', da conservare per documentazione del servizio.

- 4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, misultante dal registro oronologico di cui all'art. 35.
- 5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa e' stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
- 7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche e' considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo e' superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
- 8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
- con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste.
- L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
- 10. Nel caso in cui la disponibilita' degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantita' rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga:richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
- 11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione per inscritto, puo' autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conquaglio fra

spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.





- 13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
- 14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle cre 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.
- 15. Nell'ufficio comunale: devono espera: costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni
- c) il registro cronologico delle commissioni.
- 16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V

Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

Art. 37

Tariffe - applicazione e misura

- 1. Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, da chi richiede il servizio e in solido da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
- 2. Il diritto e' comprensivo dell'imposta sulla pubblicita' relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi.
- 3. Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a om 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
- 4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma e' maggiorato del 50 per cento.
- 5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto e'maggiorato del 50%; per quelli costituiti da piu' di 12 fogli e' maggiorato del 100%.
- 6. Le maggiorazioni dei diritto, amqualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

į .

7. Le everituali aggiunte di manifesti gia' affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Art. 38

Tariffa - Riduzioni

- 1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non: rientrano nel casi per i quali e' prevista l'esenzione dall'art. 39;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche le religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.
- 2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalita' di cui al terzo comma dell'art. 32.
- 3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32.
- 4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 36.

Art. 39

Diritto - esenzioni

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attivita' e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorita' militari relative alle isorizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionalizied amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi soplastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

- 2. Per i manifesti di oui alla lettera a) si fa riferimento alle attivita' e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalita' la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunita', ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.:142.
- 3. Per i manifesti di oui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita e' tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
- 4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorita' competente.



TITOLO III

Disposizioni:finali e transitorie

CAPO I

Sanzioni

Art. 40

Sanzioni tributarie

- 1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformita' a quanto dispone l'art. 23 del D.Lqs. n. 507/1993.
- 2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto e' dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
- 3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla meta' se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 41 Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini:ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicita' e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di; mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a:deporrene dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e-fino a quello delli effettuato pagamento.

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono devuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune e' tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalita' di cui al precedente comma.

Art. 42

Sanzioni: Amministrative

- Il Comune e' tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicita' ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita' e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
- 2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commissuccessivi.
- 3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazione alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale, con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione, e' notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
- 4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso, con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.
- Se il rimborso non e' effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalita' di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
- 5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di oui al terzo comma il Comune, oril concessionario del servizio, puo' effettuare l'immediata copertura della pubblicita', in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i dasi, oltrevall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di dui ai predidenti articoli 40 e 41.
- 6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente podeono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse red rinteressi. Nella predetta ordinanza e' stabilito il termine entro il quale gli interessati possono ri-

chiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicita' sed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.4



CAPO II

Contenzioso

Art. 43

Giurisdizione tributaria

- i. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicita, e per il diritto sulle pubbliche affissioni e' esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lqs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- 2. Il processo e' introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 44

Procedimento

- 1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- 2. Gli atti per i quali e' proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonche' delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III Disposizioni transitorie e finali

Art. 45

Accertamenti e rettifiche d'ufficio di oui al D.P.R. n. 639/1972

1. Il Comune puo' procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalita' di cui all'art. 23 del predetto decreto.



Art. 46

Pubblicita' annuale iniziata nel 1993

1. La pubblicita' annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, e' prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la pre-sentazione di una nuova dichiarazione; con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.

Art. 47

Entrata in vigore effetti

1. Il presente regolamento dalla data di entrata in vigore, ai sensi del primo comma dell'art. 5, sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.



Ufficiale Amministrativo (Sig.ra Feliegrino) Maria Rita:

COMUNE DI SCICLI

DIPARTIMENTO SE UFFICIO RECEINATERIA	ALLEGATO ALLA DELIBERA: [] GIUNTA COMUNALE M CONSIGLIO COMUNALE N° 106 DEL 31-10-94
MEDICATOR & DEAR AND	TI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT 1)
L.R. n° 48/1991 E ART. 53 L. 142	
Per quanto concerne la regola	arità tecnica si esprime parere:
Per quanto concerne la regola concerne la reg	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scioli, li 18-10-1884	E FUNZIONARIO
8) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE a) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:	
	azione dell'impegno nei capitoli : L
Impegno / Cap. Impegno / Cap. Impegno / Cap. Impegno / Cap.	L
Scicli, li	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCIOLI, LI 18.10.1954	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
C) SOTTO IN PROFILO DELLA LEGITT	IMITA' SI ESPRIME PARERE:
Scioli. 11 18/10/Pu	TI OFCORTANTO CENTRALE
GC/mgm/certdel	IL SEGRETARIO GENERALE